



IX-AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

ORGANI COLLEGIALI

PREMESSA

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori e degli stakeholder in generale è un contributo fondamentale. Gli Organi Collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

La convocazione degli organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso non inferiore a 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni. In deroga a tale preavviso la convocazione deve contenere la dicitura "A CARATTERE D'URGENZA". La convocazione deve essere effettuata con avviso scritto e mediante affissione all'albo. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta. Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto, su apposito registro a pagine numerate, processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 2 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando in date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

ART. 3 SVOLGIMENTO COORDINATO DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

ART. 4 ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale e pluriennale hanno luogo secondo le disposizioni ministeriali.

- Elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti per il Consiglio d'Istituto e per i Consigli di classe.

Tutte le componenti (Docenti, Genitori ed Alunni) vengono elette secondo le disposizioni richiamate dalla C.M. 73 del 2 agosto 2012. Le procedure operative sono contenute nell'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

- Elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti per il Comitato di Garanzia

Ai sensi del DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/07 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) partecipano al Comitato di Garanzia, oltre il Dirigente Scolastico, che lo presiede e un docente designato dal Consiglio d'Istituto, un rappresentante eletto dai Genitori e un rappresentante eletto dagli Studenti. Le elezioni si tengono contestualmente alle elezioni per i rappresentanti delle componenti del Consiglio d'istituto e dei Consigli di Classe

- Elezioni del Comitato di Valutazione

I tre componenti effettivi vengono eletti annualmente dal Collegio dei Docenti

ART. 5 CONSIGLIO D'ISTITUTO

La popolazione superiore ai 500 alunni permette alla nostra scuola di avere un Consiglio d'Istituto costituito da 19 componenti, di cui: il Dirigente Scolastico (componente di diritto), 8 rappresentanti del personale docente, 2 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni (componenti elettive). La convocazione delle riunioni deve essere effettuata con lettera ad ogni componente dell'Organo Collegiale e mediante affissione all'albo. Il Consiglio si riunisce in prima o seconda convocazione: per la validità della seduta in prima convocazione occorre che siano presenti la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 24 ore. La prima convocazione del Consiglio, immediatamente successiva alla proclamazione dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente tra la componente dei Genitori. Viene eletto Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Se non si raggiunge tale quorum, dal secondo scrutinio vale la maggioranza relativa. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Il Presidente sceglie tra i membri del Consiglio un segretario verbalizzante. Il Presidente convoca le sedute successive alla prima quando ne ravvisa la necessità o su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva oppure su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso. Gli alunni se non hanno raggiunto la maggiore età non hanno diritto di voto deliberativo per gli O.dG. previsti dal primo e secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 (acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, informatiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni). Compiti e funzioni del Consiglio d'Istituto sono stabiliti dal d.lgs. 297/94 (T.U. della Scuola) e successive modificazioni, nonché dal D.I.44/01.

- RELAZIONE ANNUALE

Ogni anno, entro il 15 dicembre il Consiglio d'Istituto discute, per l'approvazione, il Programma annuale ed una relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico (art.7 D.I.44/01) Se il Consiglio non dovesse approvarla dal 1 gennaio il Dirigente procede in regime di "esercizio provvisorio". Se il Consiglio non ha ancora, entro il 14 febbraio, approvato il Programma, il Dirigente trasmette i dati all'USR che provvederà a designare un "Commissario ad acta" (art.8 D.I.44/01)

- PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Di ogni seduta il segretario redige processo verbale che deve riportare, in forma sintetica, data e luogo della riunione, nome dei presenti, l'oggetto della discussione e l'esito di eventuali votazioni. All'inizio di ogni seduta si dà lettura del verbale della seduta precedente, richiedendo eventuali aggiunte o integrazioni. La trascrizione del processo verbale di ogni seduta del Consiglio deve essere sottoscritta dal segretario che la redige e dal presidente del Consiglio. I verbali sono pubblicati sull'Albo d'istituto. Non sono oggetto a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. La seduta può essere segreta, per decisione del Presidente, quando si trattano questioni concernenti singole persone.

ART. 6 GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa. Compiti e funzioni della Giunta Esecutiva sono fissati dalla legislazione scolastica, in particolare, come nel punto precedente dal d.lgs. 297/94 (T.U. della Scuola) e successive modificazioni, nonché dal D.I.44/01

ART. 7 COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti è costituito da tutti i docenti dell'Istituto e delibera in merito alla didattica. È presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca obbligatoriamente ad inizio anno scolastico ed ogni volta che ne ravvisi l'opportunità oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Compiti e funzioni di quest'organo collegiale sono fissati dalla legislazione nazionale.

ART. 8 CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti assegnati alla classe (ivi compresi i docenti di IRC, ma non i docenti dell'eventuale materia alternativa o i docenti incaricati per progetti di arricchimento dell'offerta formativa che consegnano al docente coordinatore o al docente incaricato dal Dirigente scolastico, un loro motivato giudizio sulla classe o gruppo-classe), da due rappresentanti eletti dei genitori di alunni iscritti nella classe e da due componenti eletti degli alunni; è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. E' convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri (dal computo per la determinazione della maggioranza è escluso il Dirigente Scolastico nella qualità di Presidente) e viene presieduto dal Dirigente stesso o dal Coordinatore di Classe. In assenza del Coordinatore, sarà il docente più anziano in servizio ad assumere il compito.

Il Calendario delle riunioni fa parte del Piano annuale di Lavoro, predisposto dal Dirigente Scolastico e presentato sia al Collegio dei Docenti sia alla RSU come informazione preventiva. Compiti e funzioni: sono stabiliti dalla legislazione vigente.

Gli atti del consiglio di classe sono a disposizione per visione dei soli componenti del consiglio e di tutti coloro che abbiano interessi giuridicamente rilevanti, nel rispetto della legge 196/03

ART. 9 COMITATO DI VALUTAZIONE

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal consiglio di istituto;
- c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 D.lgs n.297/94.

Art. 10 COMITATO SCIENTIFICO

Nell'intento di arricchire e potenziare l'Offerta Formativa dei percorsi per l'alternanza scuola-lavoro, l'Istituto si dota, di un Comitato Scientifico composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità (d.P.R. 89 del 2010, art. 10, c.2).

ART. 11 COMITATO DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI

Per promuovere la partecipazione attiva alla vita scolastica di tutte le sue componenti l'Istituto incoraggia la costituzione del Comitato dei Genitori e del Comitato degli Studenti. - Comitato dei Genitori: è costituito da tutti i genitori eletti nei Consigli di classe. Si dota di un Regolamento che per conoscenza deve essere inviato al Consiglio d'Istituto. Ai sensi dell'art.15 del d.lgs.297/94 il Comitato dei genitori si riunisce in assemblea su richiesta del Presidente, ove questo sia stato eletto, oppure dalla maggioranza della componente dei Genitori nei Consigli di classe, oppure da 200 genitori. L'autorizzazione dell'assemblea viene concessa dal Dirigente Scolastico, sentito il parere della Giunta Esecutiva. L'istituto, nell'intento di promuovere una cultura della partecipazione considera non ricevibili soltanto quelle richieste che, pur rispettando i requisiti previsti dalla legislazione, non risultano conformi ed organici ai fini istituzionali della Scuola. - Comitato studentesco: è previsto dall'art.13 del d.lgs.297/94 ed è composto dagli studenti eletti nei Consigli di Classe ed integrato dalla componente studentesca eletta nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta Provinciale; su richiesta può partecipare anche il componente del Comitato di Garanzia. La scuola promuove questo Organo Collegiale Studentesco se esso stesso si dà un Regolamento e lo sottopone al Consiglio d'Istituto Anche quest'organismo viene riconosciuto dalla Scuola, come forma attiva e costruttiva di partecipazione, se i suoi fini sono omogenei alla funzione della Scuola.

ART. 12 COMITATO STUDENTESCO

Il Comitato Studentesco è previsto dal D.L. 16.4.94 n. 297 all'art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto e l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica. Il comitato studentesco collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna. E' costituito da tutti i rappresentanti di classe ed è integrato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto (rappresentanti di Istituto) e nella Consulta Provinciale.

Le riunioni del comitato studentesco si svolgono di regola al di fuori dell'orario delle lezioni; al fine però di consentire una adeguata partecipazione dei rappresentanti alle riunioni, in accordo con la dirigenza, si può convocare il comitato durante l'intervallo o in casi eccezionali nell'ultima mezz'ora di lezione per un massimo di una ora a bimestre.

REGOLAMENTO DOCENTI

Art. 1 - NORME DI SERVIZIO

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente cinque minuti prima dell'inizio della lezione per consentirne il regolare avvio.

Il docente è tenuto, previa prenotazione, ad essere presente nell'Istituto per il colloquio con le famiglie, nell'orario previsto e nello spazio indicato.

Il docente è tenuto, a norma di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, a non far uso del telefono cellulare durante le lezioni e a non fumare neanche negli spazi esterni della scuola. Il docente è tenuto, inoltre, a controllare che all'interno dell'istituto non si fumi e che gli studenti non utilizzino – se non preventivamente autorizzati - il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche.

Sarà cura dei docenti far uscire non più di due allievi alla volta per recarsi nei bagni.

Art. 2 - VIGILANZA DEGLI ALLIEVI

Ogni docente in servizio alla prima ora accoglierà gli allievi al loro arrivo in classe 5 minuti prima.

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi controllando la regolarità della giustificata e segnalando le eventuali irregolarità rilevate al Coordinatore del Consiglio di Classe e al Referente alla Dispersione per le opportune comunicazioni alle famiglie ed agli uffici competenti, ivi comprese le numerose assenze, reiterate in particolari giorni o periodi.

Ciascun docente si adopererà per un corretto uso di strutture ed attrezzature da parte degli allievi, senza distinzione alcuna fra aule normali e laboratori. Ciascun docente non consentirà l'uscita di più di due allievi per volta. Ciascun docente vigilerà affinché gli allievi non fumino nei locali dell'Istituto, ivi compresi i servizi igienici e gli spazi in prossimità degli ingressi.

Il docente che per gravi o urgenti motivi o per servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto ad informare il personale collaboratore scolastico per la sorveglianza in sua assenza. In caso di assenza prolungata dovuta a motivi imprevisti, chiederà il permesso al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato che provvederà a sostituirlo con altro docente disponibile o ad affidare la vigilanza degli alunni ad un collaboratore scolastico.

Art. 3 - ONERI DEI DOCENTI E TRASPARENZA

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento in senso stretto ed in attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento.

Possono essere altresì previste eventuali attività aggiuntive all'insegnamento. L'attività si svolge in 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giorni alla settimana.

Ogni docente è tenuto a compilare il registro di classe ed il registro elettronico in ogni parte di sua competenza.

Sui registri dei laboratori multimediali e della biblioteca, verranno annotate tutte le operazioni inerenti l'uso di questi spazi e delle relative attrezzature/dotazioni, nonché le eventuali anomalie riscontrate.

Ogni docente è tenuto alla lettura delle circolari interne attraverso la regolare consultazione del del portale Argo da cui è possibile scaricarne copia. È altresì presente un registro cartaceo delle circolari.

Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati, revisionati e valutati, entro quindici giorni dalla effettuazione delle prove. Ai sensi della legge 241/90 chiunque abbia un interesse legittimo e soggettivo, ha titolo e diritto di esaminare le prove e le relative valutazioni.

Ogni docente predisporrà ad inizio anno scolastico la propria programmazione didattica illustrando agli studenti la definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione; al termine dell'attività didattica sottoporrà alla firma della classe il consuntivo delle attività stesse.

Ogni docente si atterrà alla programmazione concordata nell'ambito degli incontri di Dipartimento adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative.

Ogni docente procederà alle verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi prefissati.

Art. 4 - RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

I docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle proprie classi (Art. 395 del D. Leg.vo n. 297 del 16 Aprile 1994) secondo le modalità e i criteri proposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal Consiglio d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti.

Tale piano è definitivamente deliberato dal Collegio Docenti nella 1^a seduta di programmazione così come sono deliberati il numero e le date di effettuazione dei colloqui generali scuola-famiglia.

VIGILANZA E SICUREZZA ALUNNI, RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA. LA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con l'uscita dello stesso. (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla pausa di socializzazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894). La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se: • risulta essere presente al momento dell'evento; e dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi". Pertanto, se l'alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni risponde il docente. Se l'infortunio si verifica prima che il docente abbia assunto l'onere di vigilanza, cioè prima che l'alunno sia entrato in classe, ne risponde il personale ausiliario addetto alla vigilanza ai piani e all'ingresso.

Gli alunni con disabilità devono essere accompagnati e ritirati dai genitori o loro delegati alla porta d'ingresso della scuola.

Agli alunni di età inferiore ai 14, sarà concessa l'uscita autonoma previo rilascio di autorizzazione da parte dei genitori (L. 4 dicembre 2017, n. 172, art. 19). In caso contrario saranno prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci, esibendo eventuale delega.

In caso di uscita anticipata comunicata alla classe il giorno prima:

- i docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita liberatoria firmata dai genitori;
- i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma avvertiranno tempestivamente il Dirigente Scolastico, e/o i suoi collaboratori;
- gli studenti maggiorenni sono autorizzati ad entrare e uscire anticipatamente con firma propria senza altra comunicazione alla famiglia;
- L'insegnante o il collaboratore scolastico verificheranno, ove non vi sia una conoscenza certa e personale, sempre l'identità dell'adulto che ritira l'alunno attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;
- i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni. In generale, se il docente deve accompagnare gli allievi in uscita e successivamente recarsi in un'altra classe, il collaboratore deve vigilare su quest'ultima sino all'arrivo dello stesso.

VIGILANZA IN CLASSE

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente di cui sia vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti o simili. L'art.2048 c.c. pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende nella dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo. Il docente, ad esempio, risponde se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale IRREQUIETEZZA causata dalla momentanea assenza dello stesso docente o dalla mancanza di idonee misure preventive.

VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è esclusa nelle seguenti fattispecie: • se il docente è nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso; • se l'attività non è di per sé pericolosa; • se non sono state violate le regole del gioco; • se la palestra o l'ambiente nel quale si svolge l'attività è in sicurezza.

VIGILANZA DURANTE LA PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE

La pausa di socializzazione fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza anzi l'obbligo, durante questa attività si accentua, a ragione della maggiore pericolosità (Corte dei Conti sez. reg Umbria 25/07/1997n 373). La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggior attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Si ritiene di conseguenza che l'insegnante possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso. I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nella vigilanza durante l'intervallo. Gli studenti del piano di S.Giovanni La punta effettueranno la pausa di socializzazione esclusivamente negli spazi esterni individuati annualmente da Dirigente Scolastico.

VIGILANZA DURANTE ATTIVITA' LABORATORIALI

I docenti presteranno particolare attenzione alla vigilanza degli alunni in ambienti scolastici assimilati a "contesti di lavoro" dalla normativa sulla sicurezza e la salute. Essi avranno cura di istruire gli studenti sulle fonti di pericolo e di rischio correnti, forniranno adeguati protocolli di comportamento e vigileranno sui comportamenti-rischio.

VIGILANZA DURANTE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

I tutor di progetto formalmente individuati e docenti che si mettono formalmente a disposizione come tutor accompagnatori hanno la responsabilità della vigilanza degli alunni durante l'intera giornata di alternanza scuola/lavoro o della frazione giornaliera stabilita dal tutor di progetto. La vigilanza dovrà essere effettuata durante l'eventuale viaggio di andata e ritorno (salvo il caso in cui gli studenti debbano raggiungere da soli la sede dell'alternanza), le attività lavorative e formative, salvo i casi in cui il tutor aziendale segue direttamente tali momenti, e la pausa pranzo. Per gli studenti con disabilità deve essere prevista apposita vigilanza a cura dell'insegnante di sostegno, di altro docente o di collaboratore scolastico.

VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. Trascorsi 5 minuti i collaboratori informano tempestivamente il responsabile di sede, trascorsi ulteriori 5 minuti i medesimi informano il Dirigente Scolastico per mezzo degli Uffici di Segreteria. Si comunica che in assenza di tali comportamenti i collaboratori diventano corresponsabili di danni a cose e persone che avvengono sotto la propria vigilanza. Da tale responsabilità il personale ATA è esonerato in caso di assoluta necessità, come il protrarsi delle operazioni di sostituzione del docente assente o di differente soluzione. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al DS e/o ai suoi collaboratori.

VIGILANZA SUI "MINORI DISABILI".

La vigilanza sui minori in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata, senza distinzione di ruolo e di presunta gerarchia, dal docente di sostegno, dall'assistente alla comunicazione (ove presente) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di assoluta necessità, da un collaboratore scolastico. Gli alunni con disabilità dovranno essere consegnati ai genitori, salvo autorizzazioni differenti comunicate per iscritto dai genitori. In caso di ritardo i docenti (disciplinari e di sostegno) hanno la responsabilità della custodia dei medesimi fino all'arrivo dei genitori. Non è possibile in alcun caso l'assegnazione dell'alunno al collaboratore scolastico.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il personale docente e non docente ha il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982)

USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e non più di due alunni per volta. Dal punto di vista della responsabilità nel caso di momentaneo e giustificato allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere assolutamente evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario del piano che è tenuto ad essere agevolmente e prontamente reperibile.

CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolge al collaboratore scolastico. Inoltre, l'insegnante uscente non deve autorizzare alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

VIGILANZA DURANTE I VIAGGI D'ISTRUZIONE O VISITE GUIDATE USCITE DIDATTICHE

I viaggi d'istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche sono assimilate a tutti gli effetti alle attività didattiche. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto. I genitori restano responsabili del comportamento del figlio anche in viaggio di istruzione, soprattutto nelle situazioni (ad esempio di riposo notturno) ove va dato rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia.(c.d. culpa in educando)

ALLONTANAMENTO DELL'INSEGNANTE DALLA CLASSE

L'insegnante che abbandona gli alunni, anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'istituto, senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele (sostituzione da parte di altro personale docente o ausiliario) affinché i minori e studenti non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza. Si precisa altresì che la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei, da altre persone e da fatti non riconducibili a comportamenti umani.

LA RESPONSABILITA' DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA (art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 - Tab. A-). Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche durante l'intervallo e l'interscuola a supporto dei docenti. Parimenti per i docenti, la responsabilità per la vigilanza sugli alunni grava sui collaboratori scolastici addetti al piano:

- Tutte le volte che gli alunni si trovano fuori dalla classe.
- Qualora i docenti incarichino di vigilanza i collaboratori per un allontanamento motivato.
- Durante l'intervallo a supporto dei docenti
- Durante l'ingresso e l'uscita da scuola. Per l'assistenza agli alunni diversamente abili, viene richiesta una maggior attenzione in quanto gli alunni sono soggetti a maggiori rischi di eventi dannosi. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di antincendio e/o di primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti.

VIGILANZA PRE-SCUOLA

Nei casi in cui gli studenti arrivino con un certo anticipo rispetto all'inizio delle lezioni, in considerazione delle condizioni climatiche avverse e delle temperature particolarmente fredde, gli stessi possono essere ospitati nell'atrio ove esistente e risultante sufficiente ad ospitarli tutti. In tali casi la vigilanza è assegnata a personale disponibile, (ATA o docente) che si impegna formalmente ad assicurarla. In caso contrario gli studenti non potranno accedere nell'edificio. Nelle giornate particolarmente rigide o di pioggia intensa gli studenti potranno accedere negli edifici a prescindere dalla formale disponibilità del personale, ricadendo l'obbligo sui collaboratori scolastici.

REGOLAMENTO ALUNNI

PREMESSA

Motivi di carattere educativo, funzionale ed organizzativo, impongono l'assunzione e il rigoroso rispetto delle seguenti norme. Gli studenti hanno l'obbligo della continua e proficua presenza alle lezioni e alle varie attività programmate dalla scuola.

ART.1 INGRESSO A SCUOLA

Ogni studente deve trovarsi in aula all'inizio dell'orario delle lezioni.

Gli orari d'ingresso delle lezioni sono fissati alle ore:

08.00 - per la sede di Catania

07.55 - per la sede di S.A. Li Battiati e S.G. La Punta

ART. 2 RITARDI DI SINGOLI ALLIEVI E LORO GIUSTIFICAZIONE

- Ritardo breve:

ingresso entro 10 minuti dal suono della campana ed entrata immediata in classe. L'alunno è ammesso dall'insegnante in orario, anche con giustificazione verbale da parte dell'allievo; tale ritardo sarà comunque annotato sul registro a cura dell'insegnante e dovrà essere giustificato il giorno successivo sul libretto delle assenze o on-line.

ART. 3 USCITE ANTICIPATE DI SINGOLI ALLIEVI

I permessi di uscita anticipata verranno concessi dal Dirigente Scolastico, dai docenti collaboratori e/o fiduciari di plesso. È facoltà del Dirigente scolastico delegare tali funzioni al docente di classe. È assolutamente vietato uscire dall'Istituto durante l'orario delle lezioni senza autorizzazione e ciò vale sia per i minorenni sia per i maggiorenni.

Le uscite anticipate rispetto al termine stabilito delle lezioni deve restare un **evento eccezionale** adeguatamente motivato e potranno essere autorizzate con le seguenti modalità:

può essere richiesta l'uscita anticipata di una sola ora; richieste di uscite anticipate di oltre un'ora saranno accolte solo in casi eccezionali e documentati;

nel caso l'uscita sia dovuta a visita medica o esami clinici **dovranno giustificare il giorno successivo** con relativa certificazione, oppure, se dovuta a partecipazione a esami, concorsi o simili, con idonea giustificazione.

gli alunni minorenni dovranno necessariamente essere prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci, gli alunni maggiorenni potranno esercitare autonomamente il diritto di uscita anticipata, giustificando sul libretto; in entrambi i casi si deve tenere conto che il numero di uscite anticipate incide sul voto di condotta, come specificato nell'art. 7.

casi straordinari ed eccezionali saranno valutati dalla dirigenza o dai suoi collaboratori.

ART. 4 ENTRATE POSTICIPATE O USCITE ANTICIPATE DI INTERE CLASSI

In casi eccezionali e per particolari esigenze l'intera classe potrà essere autorizzata all'entrata posticipata o all'uscita anticipata. In presenza di alunni minorenni l'entrata posticipata o l'uscita anticipata sarà comunicata alla classe con almeno un giorno di anticipo. Gli studenti maggiorenni potranno essere avvertiti dell'uscita anticipata anche senza preavviso.

L'uscita anticipata degli alunni minorenni verrà comunque autorizzata esclusivamente dietro liberatoria sottoscritta da uno dei genitori

ART. 5 ASTENSIONI COLLETTIVE DALLE LEZIONI

Gli studenti assenti che non si presentano alle lezioni per adesione a forme di manifestazioni (sciopero) o per astensione collettiva dovranno presentare il giorno successivo giustificazione sul libretto, dalla quale risulti che i genitori sono a conoscenza dell'astensione dalle lezioni del proprio figlio.

ART. 6 AUTORIZZAZIONI PERMANENTI DI ENTRATE - USCITE POSTICIPATE

Gli allievi che dimostrino di essere nell'impossibilità di trovarsi puntualmente in Istituto o che devono uscire con lieve anticipo, per mancanza di idonei mezzi di trasporto, previa richiesta scritta presentata al Preside, potranno ottenere particolari autorizzazioni. La concessione di qualsiasi autorizzazione permanente sarà trascritta nel registro di classe.

ART. 7 ASSENZE

da 8 a 12 ingressi posticipati / uscite anticipate = 7 in condotta
oltre 12 ingressi posticipati / uscite anticipate = 6 in condotta

Superati gli **8 ingressi posticipati** agli studenti maggiorenni **non sarà permesso accedere a scuola**, mentre saranno contattate le famiglie degli alunni minorenni che dovranno giustificare personalmente.

Sono esclusi dal computo gli ingressi e le uscite per motivi di salute soltanto se adeguatamente certificate. Il ritardo del mezzo pubblico potrà essere accettato esclusivamente se lo studente esibisce idoneo titolo di viaggio. Tale computo si deve calcolare per singolo quadrimestre.

Nel caso di continui e reiterati ingressi in ritardo è obbligo per il coordinatore di classe avvertire le famiglie degli alunni minorenni e convocare un consiglio di classe straordinario per la valutazione del provvedimento disciplinare.

Oltre all'eventuale provvedimento disciplinare, in ogni caso il Consiglio di classe verbalizzerà l'esclusione dell'alunno dalla partecipazione alle uscite didattiche e/o ai viaggi di istruzione organizzati nel quadrimestre.

Sia le assenze sia i ritardi di qualsiasi durata vanno sempre giustificati sul libretto delle giustificazioni il giorno dopo o al più tardi **entro i tre giorni successivi**.

L'alunno che non presenta giustificazione nei termini e nelle modalità di cui sopra, sarà ammesso in classe "con riserva" e il coordinatore provvederà ad avvisare le famiglie che dovranno giustificare personalmente.

Se tale comportamento è reiterato verrà apposta nota disciplinare sul registro di classe per il mancato rispetto della norma da parte dello studente - sia esso minorenne che maggiorenne - e questo concorrerà alla valutazione del voto di condotta.

Le entrate e le uscite fuori orario di carattere permanente per motivi di trasporto saranno eccezionalmente autorizzate dal Dirigente previa valutazione di richiesta scritta su apposito modulo da parte di studenti maggiorenni o dei genitori di studenti minorenni.

A tale richiesta va obbligatoriamente aggiunta **la tabella oraria della società di trasporto e la certificazione di abbonamento o copia del titolo di viaggio utilizzato.**

Il fatto di abitare al di fuori dell'area urbana non è, infatti, un elemento sufficiente per usufruire di tale diritto riservato solo a coloro i quali devono sottostare all'orario imposto dal mezzo pubblico.

Gli alunni non in regola con la documentazione prevista non saranno autorizzati ad uscire anticipatamente e/o entrare in ritardo.

È fatto divieto agli studenti ritardatari di circolare nelle aree esterne ed interne della scuola; gli

studenti ritardatari pertanto attenderanno l'inizio della seconda ora negli spazi appositamente individuati.

ART. 8 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DI ASSENZE

Ai sensi dell'art. 14 comma 7, DPR 122/2009 e C.MIUR 20/2011, in casi eccezionali, per assenze superiori al tetto massimo delle assenze, sono previste le seguenti deroghe che vanno motivate e documentate:

- gravi motivi di salute fisica, psichica e/o sociale;
- terapie e/o cure programmate;-
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno;
- Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

ART. 9 GIUSTIFICAZIONE ASSENZE

Le giustificazioni delle assenze, presentate per iscritto dai genitori (o dallo studente, se maggiorenne), sull'apposito libretto personale, saranno accettate dal docente in servizio all'inizio della prima ora di lezione e segnate sul registro di classe cartaceo ed elettronico. La giustificazione dell'assenza va presentata il giorno successivo al docente della 1^a ora di lezione o, in sua assenza, al docente dell'ora successiva. La giustificazione deve comunque essere presentata entro tre giorni. In caso contrario il coordinatore farà avvertire la famiglia, in modo da poter regolarizzare la situazione. Le assenze ingiustificate incidono sulla valutazione del comportamento.

Le assenze potranno essere giustificate anche on line, direttamente sul registro elettronico, attraverso le credenziali rilasciate dall'Ufficio didattica ai genitori od alunni maggiorenni che ne fanno richiesta.

ART. 10 CERTIFICATO MEDICO

Nel caso di assenze per malattia continuative superiori a 5 giorni, bisogna presentare il certificato medico, altrimenti non si è ammessi in classe.

ART. 11 INTERVALLI

Durante la pausa di socializzazione, non è consentito allontanarsi dagli spazi in uso al Liceo e non è possibile tenere comportamenti scorretti o anche solo potenzialmente pericolosi. L'accesso al bar è consentito solo durante la pausa di socializzazione, è vietato trattenersi oltre. L'eventuale ritardo nel rientro in classe sarà annotato sul registro a cura del docente in servizio, senza ulteriori adempimenti.

ART. 12 SPOSTAMENTI NELL'ISTITUTO E USCITE DALL'AULA

E' vietato uscire dalle aule e circolare per l'Istituto durante l'orario di lezione senza un giustificato motivo e senza l'autorizzazione del docente.

ART. 13 DIVIETO USO DEI TELEFONI CELLULARI E DELLE RIPRESE AUDIO - VIDEO

E' vietato nei locali adibiti ad attività didattica l'uso del cellulare e di tutti gli altri dispositivi simili, se non autorizzati dal docente per scopi educativi. Ai contravventori sarà richiesta immediatamente la consegna dell'apparecchio che verrà depositato in Presidenza e restituito a conclusione delle lezioni della giornata. E' altresì vietato riprendere, fotografare, registrare fatti, eventi e/o persone all'interno dell'ambito scolastico senza aver preventivamente avvisato i soggetti coinvolti e averne ottenuto l'autorizzazione. È facoltà del Consiglio di classe sanzionare gli alunni che reiterano tali comportamenti.

ART. 14 DIVIETO DI FUMO

E' assolutamente vietato fumare, in tutti i locali dell'Istituto e negli spazi esterni. La trasgressione al divieto di fumare sarà punita secondo quanto stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999.

ART. 15 ATTI VANDALICI / ATTI CHE VIOLANO LE NORME DI SICUREZZA

I comportamenti che determinino il danneggiamento dei locali, dei servizi, del mobilio, delle attrezzature e in genere del patrimonio dell'Istituto saranno sanzionati disciplinarmente, in base alla loro gravità ed i responsabili dovranno risarcire il danno. I comportamenti, anche

omissivi, che mettano a rischio la sicurezza e l'incolumità, propria ed altrui, saranno severamente sanzionati.

ART. 16 RISPETTO DELLE PERSONE

Non sono assolutamente ammessi comportamenti ed espressioni verbali irrispettosi, scorretti, né tanto meno violenti, aggressivi e lesivi della dignità degli altri studenti, del personale ATA e dei docenti.

ART. 17 VOTO DI CONDOTTA

Il voto di condotta viene assegnato alla fine del primo quadrimestre e successivamente, nel corso dello scrutinio finale. Il mancato rispetto delle leggi vigenti e delle regole della scuola comporta sanzioni adeguate, secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina e conseguenze sul voto di condotta.

Il voto di condotta viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe sulla base indicativa della seguente tabella di valutazione.

Voto	Rapporto con persone e con l'istituzione scolastica, rispetto del Regolamento d'Istituto	Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne	Frequenza scolastica
10	Comportamento molto rispettoso delle persone, collaborativo e costruttivo durante le attività didattiche Ottima socializzazione Costante consapevolezza e interiorizzazione delle regole Nessun provvedimento disciplinare	Interesse costante e partecipazione attiva alle attività didattiche, anche alle proposte di approfondimento Impegno assiduo Ruolo propositivo all'interno della classe Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche nel rispetto dei tempi stabiliti (= compiti domestici, verifiche in classe scritte e orali, consegna materiali didattici)	Assidua e puntuale all'inizio di tutte le ore di lezione
9	Positivo e collaborativo Puntuale rispetto degli altri e delle regole Nessun provvedimento disciplinare	Soddisfacente livello di interesse e adeguata partecipazione alle attività didattiche. Impegno costante. Diligente adempimento delle consegne scolastiche.	Frequenza regolare, puntuale all'inizio di tutte le ore di lezione

8	<p>Generalmente corretto nei confronti degli altri ma non sempre collaborativo Complessivo rispetto delle regole (= qualche richiamo verbale – nessun richiamo scritto sul Registro di classe ad opera del docente o del Dirigente Scolastico)</p>	<p>Interesse e partecipazione talvolta selettivi e partecipazione non sempre produttiva alle attività didattiche. Impegno nel complesso costante. Generale adempimento delle consegne scolastiche.</p>	<p>Frequenza nel complesso regolare. Occasionalmente non puntuale.</p>
7	<p>Comportamento non sempre corretto verso compagni e insegnanti. Poco collaborativo. Rispetto parziale delle regole segnalato con: – richiami scritti sul Registro di classe e/o – allontanamento dalla lezione con annotazione sul Registro di classe e/o – ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia.</p>	<p>Interesse e partecipazione selettivi (a seconda della disciplina) e sempre discontinui. Disturbo delle attività di lezione segnalato sul registro di classe con richiamo scritto o con allontanamento dalla lezione o con ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia. Impegno scarso e discontinuo. Non sempre rispettoso degli impegni e dei tempi stabiliti per le consegne scolastiche.</p>	<p>Frequenza non sempre regolare. Frequenti entrate posticipate e uscite anticipate. Ritardi e assenze giustificati oltre il terzo giorno. Uscite frequenti nel corso delle lezioni.</p>
6	<p>Scarsa consapevolezza e rispetto delle regole (ripetuti episodi di scarso rispetto nei confronti degli altri o delle attrezzature e dei beni, rapporti in parte problematici o conflittuali con i compagni che hanno comportato anche la sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni).</p>	<p>Partecipazione passiva. Disturbo delle attività scolastiche. Interesse discontinuo e molto selettivo per le attività didattiche. Impegno discontinuo e superficiale. Saltuario e occasionale rispetto delle scadenze e degli impegni scolastici.</p>	<p>Frequenza irregolare. Ritardi abituali. Assenze e ritardi generalmente giustificati oltre il terzo giorno. Uscite anticipate o entrate posticipate frequenti. Uscite frequenti nel corso delle lezioni.</p>
5	<p>Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale ATA, segnalato con precisi e reiterati provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l'esclusione dallo scrutinio finale e/o mancato rispetto del Regolamento, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non dallo scrutinio finale unitamente a generale disinteresse per le attività didattiche; numero elevato di assenze non giustificate.</p>		

NORME DI DISCIPLINA

Premessa

La scuola, in quanto luogo di crescita civile e culturale della persona, concorre insieme alla famiglia all'acquisizione di comportamenti e anche di valori necessari per formare cittadini che abbiano senso di responsabilità e che maturino una cultura della legalità.

Il Regolamento Disciplinare recepisce quanto sancito dal D.P.R. n. 249 del 24/06/98 e dal D.P.R. n.235 del 21/11/2007 riguardanti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria e le sue modifiche ed integrazioni, che delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflitagli.

Individuazione di comportamenti che configurano mancanze disciplinari:

- ritardi e assenze ripetuti
- assenze e ritardi non giustificati
- disturbo dell'attività didattica
- danni ai locali e agli arredi presenti negli ambienti scolastici
- falsificazione delle firme
- utilizzo del cellulare e di altri materiali non richiesti nell'ambito dell'attività scolastica
- linguaggio, gesti irrispettosi, irrispettosi e offensivi verso gli altri
- violenze psicologiche e minacce verso gli altri
- aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri
- forme di discriminazione religiosa, sessuale, razziale.

Per le infrazioni di cui sopra sono previsti provvedimenti disciplinari, che dovranno avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e di correttezza nei rapporti interpersonali.

- Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica da concordare con il Consiglio di classe.
- Per le sanzioni che non comportino l'allontanamento per più di un giorno, le decisioni sono assunte dal Dirigente scolastico
- L'allontanamento dalla comunità scolastica entro i quindici giorni è deliberato dal Consiglio di classe alla presenza di tutte le sue componenti.
- Nel caso in cui si preveda un allontanamento superiore ai quindici giorni, la decisione in merito viene assunta dal Consiglio di istituto.

MANCANZA	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Ritardi	Obbligo di giustificazione scritta	Docente prima ora
Sistematica mancanza di puntualità (più di 3 ritardi al mese)	Comunicazione alla famiglia	Coordinatore di classe
Assenza ingiustificata occasionale	Richiamo verbale e comunicazione alla famiglia	Docente e Coordinatore di Classe
Assenza ingiustificata reiterata	Richiamo scritto Segnalazione al Coordinatore di classe e/o al Consiglio di Classe ed eventuale convocazione della famiglia	Coordinatore di classe e Consiglio di Classe

Frequenza irregolare ed assenze non adeguatamente motivate	Comunicazione e colloquio con la famiglia	Coordinatore di classe , Dirigente scolastico
Disturbo occasionale durante le lezioni	Richiamo verbale	Docente
Disturbo occasionale reiterato durante le lezioni	Segnalazione sul registro di classe	Docente
Disturbo persistente anche dopo la segnalazione sul registro di classe	Segnalazione sul registro di classe e al Coordinatore di classe e/o al Consiglio di Classe. Convocazione eventuale della famiglia	Docente, Coordinatore di classe e Consiglio di Classe
Introdurre estranei nella scuola senza permesso e in assenza di reato	Segnalazione sul registro di classe ed eventualmente al D.S. e convocazione della famiglia.	Docente, Coordinatore di classe e Consiglio di Classe
Fumare all'interno dei locali dell'istituto.	Richiamo verbale e/o scritto, applicazione delle sanzioni di legge. Eventuale sospensione nel caso di reiterazione	Dirigente Scolastico e/o Docente, anche su segnalazione di un operatore ausiliario. Convocazione del Consiglio di Classe in caso di richiesta di sospensione.
Abbandono delle lezioni senza permesso	Richiamo scritto ed eventuale sospensione dalle lezioni per un giorno. Segnalazione al Dirigente Scolastico e/o al Consiglio di Classe e comunicazione alla famiglia	Docente, Dirigente Scolastico e/o Consiglio di Classe
Offesa ai docenti e al personale scolastico	Richiamo scritto. Segnalazione al Dirigente Scolastico e sospensione, senza obbligo di frequenza, da 1 a tre giorni.	Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di classe. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Offesa ai compagni e loro famiglie	Richiamo scritto. Segnalazione al Dirigente Scolastico e, nel caso di reiterazione, sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, per un numero di giorni da 1 a 3.	Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di classe. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Non osservare le norme di sicurezza e creare situazioni pericolose per sé e per gli altri	Richiamo scritto. Segnalazione al Dirigente Scolastico e sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, da 3 a 5 giorni e più. Esclusione dalle uscite didattiche. Rimborso danni e/o riparazione.	Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di classe. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.

Violenza fisica (verso persone, animali e cose)	Richiamo scritto. Segnalazione al Dirigente Scolastico e sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, da 5 giorni a 15 giorni a seconda della gravità.	Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di classe, anche su segnalazione di operatori scolastici. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Danni a cose	Richiamo scritto. Segnalazione al Dirigente Scolastico e sospensione dalle lezioni per un numero di giorni da 1 a 3 giorni. Riparazione o rimborso del danno.	Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di classe. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Usare sostanze quali alcool e droghe nei locali della scuola	Richiamo scritto. Segnalazione al Dirigente Scolastico. Comunicazione immediata alla famiglia. Sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza da 3 a 5 giorni. Esclusione dalle uscite didattiche.	Docente, Dirigente Scolastico, anche su segnalazione di operatori scolastici. Consiglio di classe.
Offese alla religione, all'ideologia politica, alla disabilità, alla parentela e alla malattia.	Richiamo scritto. Segnalazione al Dirigente Scolastico. Comunicazione immediata alla famiglia e sospensione dalle lezioni, a seconda della gravità, fino a 15 giorni.	Docente, Dirigente Scolastico, anche su segnalazione di operatori scolastici. Consiglio di classe.
Cellulare acceso durante le lezioni	Richiamo scritto	Docente
Uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le lezioni	Richiamo scritto. Ritiro del cellulare e degli altri dispositivi elettronici	Docente e Coordinatore di classe
Utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, allo scopo di acquisire o divulgare immagini o filmati o registrazioni vocali	Richiamo scritto. Segnalazione al Dirigente Scolastico. Comunicazione immediata alla famiglia e sospensione dalle lezioni, a seconda della gravità, fino a 15 giorni.	Docente, Dirigente Scolastico, anche su segnalazione di operatori scolastici, Consiglio di classe. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Falsificazione di atti o di firme	Richiamo scritto. Segnalazione al Dirigente Scolastico e sospensione dalle lezioni per un numero di giorni da 1 a 3 giorni.	Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di classe. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Atti di vandalismo (in relazione alla gravità)	Richiamo scritto. Segnalazione al Dirigente Scolastico e sospensione dalle lezioni per un numero di giorni superiore a 5. Esclusione dalle uscite didattiche. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo. Rimborso del danno.	Dirigente Scolastico, Consiglio di classe. Consiglio di Istituto. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.

Furto accertato (in relazione all'entità)	Richiamo scritto. Segnalazione al Dirigente Scolastico e attività socialmente utili. Segnalazione alle autorità (in base alla gravità dell'azione)	Dirigente scolastico Consiglio di classe
Atti di bullismo (in relazione alla gravità)	Richiamo scritto. Convocazione della famiglia. Segnalazione al Dirigente Scolastico e sospensione dalle lezioni per un numero di giorni superiore a 10. Esclusione dalle uscite didattiche. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo. Segnalazione alle autorità competenti	Dirigente scolastico, Consiglio di classe, Consiglio di Istituto. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Atti gravi e/o reiterati di violenza. Reati contro la dignità e il rispetto della persona.	Sospensione dalle lezioni per un numero di giorni superiore a 15. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo. Segnalazione alle autorità competenti	Consiglio di Istituto. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.

Ricorsi e Organo di garanzia

Contro la sanzione disciplinare lo studente, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione, può ricorrere ad un apposito organo di garanzia; tale ricorso va presentato dallo studente e/o dai genitori in forma scritta ed opportunamente integrato da tutti gli elementi utili al Dirigente Scolastico. L'organo di garanzia è formato dal Dirigente Scolastico, che lo presiede e designa il Segretario, da un docente, da uno studente e da un genitore designati annualmente dal Consiglio d'Istituto nella prima seduta successiva alle elezioni di rinnovo delle componenti. L'organo di garanzia rimane in carica fino alla perfetta composizione di quello destinato a succedergli ed esaurisce l'esame di tutte le questioni che gli sono state sottoposte.

Nel caso in cui ad irrogare la sanzione sia il Dirigente Scolastico o il docente dell'organo di garanzia, se ne prevede la sostituzione.

Contro le violazioni di applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998 e D.P.R. 235/2007), anche contenute nel presente regolamento è possibile fare ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale il quale decide in via definitiva avvalendosi del parere dell'Organo di Garanzia Regionale.